

CHIARIMENTI

QUESITO A – Voglia codesta rispettabile Stazione Appaltante, chiarire, in relazione al servizio di gestione armatoriale di cui all'appalto in oggetto, quale forma contrattuale verrà ad essere adottata in sede di eventuale stipula del contratto definitivo, ovvero si richiede, nella fattispecie, se è prassi della S.A. l'adozione della forma contrattuale "a scafo nudo" ovvero risulta bastevole, ai fini pubblicistici, la sola "dichiarazione di armatore" contemplata nella formulazione contrattuale prevista nello schema di contratto.

RISPOSTA – Con riguardo agli aspetti contrattuali, ci si riporta ai documenti "BOZZA DI CONTRATTO" nonché "CAPITOLATO" pubblicati dalla S.A. per il servizio di gestione armatoriale dei mezzi e strutture di proprietà della S.A., confermandosi i contenuti degli stessi.

QUESITO B - Voglia codesta rispettabile Stazione Appaltante, chiarire, con riferimento al quadro sinottico afferente alle voci di spesa del servizio armatoriale di cui all'art. 1.3 del Disciplinare di gara relativamente al costo "EQUIPAGGIO", in che misura dovrebbe essere conteggiato l'eventuale straordinario; nonché chiarire, essendo il valore complessivo posto a base di gara pari ad € 305.800, se in via teorica l'aggiudicazione avvenisse per un valore superiore ad € 302.680, trovasse ancora applicazione quanto previsto al punto 1.4 del Disciplinare di gara.

RISPOSTA - L'eventuale straordinario sarà conteggiato a norma di Legge. La voce di spesa "EQUIPAGGIO", corrisposta a titolo di rimborso non potrà in ogni caso superare la cifra complessivamente disposta in sede di Art. 1.3 del Disciplinare di gara. Tutti i punti del Disciplinare di gara devono considerarsi oggetto di applicazione. Nella voce di spesa "EQUIPAGGIO" posta a base di gara, sono in ogni caso, compresi gli eventuali straordinari che il personale marittimo possa effettuare.

QUESITO C – Voglia codesta rispettabile Stazione Appaltante confermare, in relazione alle voci di costo soggette a ribasso per la formulazione dell'offerta economica da parte del concorrente, che l'unica voce di costo assoggettabile al ribasso sia quella relativa alla gestione amministrativa. In caso di conferma, si richiede delucidazione in merito alla prescrizione prevista per la formulazione dell'offerta economica a presentarsi di cui al punto "c)" dell'art. 12.5.2 "Busta C [Offerta Economica]": l'offerta economica, deve indicare, pena l'esclusione *i singoli ribassi offerti rispetto alle diverse voci di costo che l'Impresa sosterrà (solo quelle che possono essere assoggettate a ribasso).*

RISPOSTA - Come specificato all'Art. 1.3 del Disciplinare di gara, le voci di costo sono suddivise nelle categorie: "soggette a rimborso" e "soggette a ribasso". Come specificato all'Art. 12.5.2. l'offerta economica deve indicare al punto c) i singoli ribassi offerti rispetto alle voci di costo che l'Impresa sosterrà (solo quelle che possono essere assoggettate a ribasso).

QUESITO D - Voglia codesta rispettabile Stazione Appaltante, in relazione alle prescrizioni relative al possesso dei requisiti minimi di selezione di cui all'art. 14.4 del Disciplinare di gara, confermare che risulti bastevole il possesso del requisito tecnico-professionale relativo ai servizi analoghi da parte della sola società

capofila/mandataria, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo costituendo, e che la quota di servizi analoghi prestati della società mandante non è cumulabile con quella maturata dalla società mandataria, in ragione della precisazione della S.A. che il requisito “non è frazionabile”.

RISPOSTA – Come specificato all’Art. 14.4 del Disciplinare di gara “Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 12.5, deve essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.”

QUESITO E - Voglia codesta rispettabile Stazione Appaltante, precisare, con riferimento alla presentazione da parte del concorrente, quale mezzo di prova come previsto all’art. 15.1.1. del Disciplinare, del certificato di casellario giudiziario, con quale data di vigenza lo stesso deve essere emesso perché risulti idoneo ai fini giustificativi in fase di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale.

RISPOSTA – Come specificato dal Ministero della Giustizia sul proprio sito istituzionale, tale certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio. Pertanto, ci si riporta a tale termine di vigenza.

QUESITO F - Voglia codesta rispettabile Stazione Appaltante chiarire, con riferimento a quanto previsto all’art. 6 dello Schema di Contratto, in materia di definizione dell’equipaggio da impiegarsi per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto, con quale modalità e preavviso è possibile acquisire il gradimento del personale marittimo da parte della S.A., ovvero se il detto “gradimento” dovrà essere espresso in forma preventiva da parte della S.A., sulla base di CV del personale potenzialmente impiegabile; ovvero gradimento da confermarsi dopo un adeguato periodo di effettuato imbarco da parte del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto.

RISPOSTA - Si conferma quanto specificato all’Art. 6 dello Schema di Contratto: “La Ditta fornisce il personale marittimo per l’equipaggio, che dovrà essere di gradimento del CNR. Qualora il CNR non sia soddisfatto della condotta di un componente del personale e presenti un motivato reclamo alla Ditta, questa dovrà provvedere non appena possibile alle necessarie sostituzioni di personale.”

QUESITO G - Voglia codesta rispettabile Stazione Appaltante chiarire, in relazione agli obblighi in capo all’impresa armatrice di cui all’art. 9 (penultimo capoverso) dello Schema di Contratto: *“la Ditta si obbliga a mantenere nella completa efficienza il complesso della strumentazione tecnica, nonché delle apparecchiature scientifiche di proprietà del CNR”*, quali sono specificatamente le strumentazioni e le apparecchiature di proprietà del CNR di cui deve essere garantita la completa efficienza ed integrità, che supponiamo, per ciò che attiene l’armatore, debbano intendersi limitatamente alle sole funzioni inerenti l’esecuzione dell’operatività nautica delle stesse.

RISPOSTA – Con riferimento a quanto specificato al penultimo capoverso dell’Art. 9 dello Schema di Contratto, si precisa che la manutenzione e l’allestimento della strumentazione scientifica di proprietà del CNR sono a totale cura e carico dell’Ente, mentre la Ditta si obbliga a mantenere nella completa efficienza il complesso degli impianti tecnologici e delle strutture di servizio necessarie ad assicurare un adeguato funzionamento della strumentazione tecnica e delle apparecchiature scientifiche installate e/o installande

di proprietà del CNR. A tal fine, come precisato al paragrafo V. lettera g) del Capitolato posto in gara, la ditta “previa approvazione scritta del CNR, organizzerà e curerà la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei mezzi (Piattaforma oceanografica Acqua Alta, Pilotina Litus e Barca Aretusa) nonché del pontile galleggiante, la immissione in bacino, la esecuzione di lavori di riparazione e di revisione annuale, i lavori di riclassificazione, e quant’altro necessario al corretto funzionamento delle strutture e mezzi. Si precisa che il CNR rifonderà le spese per la manutenzione sia straordinaria che ordinaria dei mezzi e strutture, previa presentazione delle fatture a giustificativo delle spese sostenute, purché previamente autorizzate per iscritto dall’Ente”.

QUESITO H - Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante chiarire, in relazione a quanto indicato alla pagina 3 del Disciplinare di gara, primo capoverso, per ciò che attiene gli ambienti di lavoro relativi alla piattaforma oceanografica “Acqua Alta”, ove opera personale ISMAR-CNR, in uno con personale dell’armatore, in quale fattispecie ricadono i detti ambienti di lavoro per ciò che attiene potenziali rischi interferenziali che immaginiamo debbano comunque essere oggetto di un apposito “documento di sicurezza” predisposta dalla S.A..

RISPOSTA – Si precisa che, per quanto attiene l’osservanza delle norme relative alla sicurezza, l’ambiente di lavoro “Piattaforma Acqua Alta” dovrà rispondere ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 nonché dei D.Lgs. nn. 271/1999 e 272/1999, nei rispettivi ambiti di applicazione.

QUESITO I - Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante chiarire, relativamente alla piattaforma oceanografica “Acqua Alta”, per ciò che attiene gli eventuali mezzi di sollevamento installati e/o installandi sulla detta piattaforma, quali debbano essere gli obblighi dell’armatore in termini certificativi degli stessi ed a quale regime legislativo lo stesso dovrà attenersi.

RISPOSTA – Si precisa che i mezzi di sollevamento installati e/o installandi presso la piattaforma Acqua Alta appartengono al complesso degli impianti tecnologici e delle strutture di servizio necessarie ad assicurare un adeguato funzionamento della strumentazione tecnica e delle apparecchiature scientifiche di proprietà del CNR, impianti tecnologici e strutture di cui la Ditta si obbliga a mantenere la completa efficienza.

QUESITO L - Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante chiarire, relativamente alla piattaforma oceanografica “Acqua Alta”, per ciò che attiene gli eventuali mezzi di salvataggio installati sulla detta piattaforma, quali debbano essere gli obblighi dell’armatore in termini certificativi degli stessi ed a quale regime legislativo lo stesso dovrà attenersi.

RISPOSTA - Si precisa che i mezzi di salvataggio installati e/o installandi presso la piattaforma Acqua Alta appartengono al complesso degli impianti tecnologici e delle strutture di servizio di cui la Ditta si obbliga a mantenere la completa efficienza, in quanto ritenute necessarie ad assicurare un adeguato funzionamento della strumentazione tecnica e delle apparecchiature scientifiche di proprietà del CNR.

QUESITO M - Voglia codesta spettabile Stazione Appaltante, in relazione al capo quinto del capitolato tecnico lettera “e)”, chiarire, se a bordo dei mezzi nautici oggetto dell’appalto dovranno essere presenti

“giornale nautico” e “giornale di macchina” ovvero essere istituiti tali libri di bordo o possano essere sostituiti da equipollenti “brogliacci”, che in ogni caso saranno redatti dai dipendenti dell’armatore ai fini di quanto previsto al capo terzo punto “b)” del capitolato tecnico.

RISPOSTA – Si conferma quanto previsto dal “Capitolato” al paragrafo V lettera e) per cui la ditta aggiudicataria “provvederà a tenere puntualmente e correttamente le carte di bordo (certificato di nazionalità, certificato di stazza, certificato di classe, etc.), i documenti doganali ed i libri di bordo prescritti dalla legge (giornale nautico, giornale di macchina, etc.); provvederà inoltre a tenere le carte nautiche relative alle aree interessate dalle attività di ricerca ed ad aggiornarle periodicamente”. In considerazione della particolare tipologia di mezzi e strutture oggetto di appalto, ove non espressamente prescritti dalla legge, i citati libri di bordo potranno essere sostituiti da equipollenti “brogliacci”, redatti a cura dell’armatore.

QUESITO N - Voglia codesta rispettabile Stazione Appaltante chiarire, in relazione all’art. 3 dello Schema di contratto, in correlazione a quanto previsto dal Disciplinare di gara al punto 1.3, se i valori economici indicati per tipologia come “costi soggetti a rimborso”, fermo restando il loro valore complessivo, possano essere oggetto di interscambiabilità tra le varie tipologie; ovvero, in caso di risparmio di spesa su una delle voci di cui alla tabella A del citato punto 1.2, tale risparmio sia utilizzabile per altra voce di cui alla tabella stessa; inoltre, in caso di parere positivo, se tale criterio di interscambiabilità possa protrarsi entro l’intero arco della vigenza contrattuale, ovvero debba ritenersi da azzerare su base annua.

RISPOSTA – Circa i costi e la relativa ripartizione, si conferma la stima indicata al paragrafo 1.3 del “Disciplinare” posto in gara.

QUESITO O - Voglia codesta rispettabile Stazione Appaltante chiarire, in relazione alla sezione III.2.5 del bando di gara, se la richiesta produzione di almeno due idonee dichiarazioni bancarie sia applicabile anche in presenza di rapporti con UN SOLO istituto di credito, ovvero se in tale fattispecie il concorrente possa partecipare con pieno titolo alla gara, presentando altra documentazione considerata idonea dalla S.A., a fronte di giustificato motivo, secondo le disposizioni dell’articolo 86 comma 4 del Codice Appalti. In tale caso si chiede di esplicitare la tipologia di documentazione che la S.A. richieda a comprova della capacità economica e finanziaria del concorrente.

RISPOSTA – In tal caso il concorrente potrà partecipare alla gara presentando la dichiarazione bancaria di cui è in possesso ed – avendo cura di esprimere i fondati motivi per cui non è in grado di presentare entrambe le referenze richieste dalla S.A. - in più, dovrà presentare la documentazione a comprova della propria affidabilità economica e finanziaria facendo riferimento a quella ritenuta idonea dall’Allegato XVII al D.Lgs. n. 50/2016, richiamato dall’art. 86, comma 4 del medesimo decreto, in particolare: a) comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) presentazione dei bilanci d’impresa; c) una dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa.